

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1094

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **ROMITA, ROSINI, VISCO, PIRO, BELLOCCHIO, SERRENTINO, GRILLO Salvatore, GRILLO Luigi, RUBINACCI, CERUTI e RAVASIO**

(V. Stampato Camera n. 2642)

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 1988

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

«Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

4. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.